



115 / 09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE



nella persona del giudice unico, dott.ssa Loretta Dorigo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008
vertente

tra

elett. dom.to in Milano, Corso di Porta Nuova 34, presso lo studio dall'avv. Livio Cancelliere, che
lo rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto;

- ricorrente -

e

Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato per le Regioni Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

e

Pubblico Ministero.

Oggetto:

ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente ha così concluso:

“ nel merito: a) in via principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 31
luglio 2008 in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio, accertare
e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e delle relativo protocollo
adottato a New York il 31 gennaio 1967, il diritto allo status di rifugiato del ricorrente e, per
l'effetto, disporre che la competente Questura gli rilasci un permesso di soggiorno a detto titolo; b)

in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma tre, della Costituzione, con il conseguente obbligo per la competente Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi di asilo; c) in via di ulteriore subordine, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 31 luglio 2008, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio, accertare e dichiarare, ai sensi dei decreti legislativi n.251 del 2007 e n.25 del 2008, il diritto alla protezione sussidiaria del ricorrente e, per l'effetto, disporre che la competente Questura gli rilasci un permesso di soggiorno a detto titolo; d) in via di estremo subordine, accertare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario di cui agli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1 del decreto legislativo 286 del 1998, nonché dell'articolo 28, comma 1, lett. a) DPR n. 349 del 1999 e, conseguentemente, trasmettere gli atti al Questore competente per il rilascio, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.25 del 2008, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di spese, competenze onorari di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 31 ottobre 2008, , cittadino della Nigeria, proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Esponneva di essere un poliziotto e di essere stato perseguitato per essersi fermamente opposto all'indebita appropriazione da parte dei propri colleghi delle somme destinate a sostegno delle famiglie del Delta del Niger.

Chiedeva, dunque, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi di Legge o, in subordine, il riconoscimento del diritto di asilo sul territorio nazionale.

Il Giudice con decreto del 18 novembre 2008 provvedeva alla fissazione dell'udienza di trattazione a mente dell'art. 35 D.L.vo n.25/08, nell'ambito della quale né la Commissione Territoriale né il Pubblico Ministero – ai quali era stato comunicato l'atto introduttivo ed il verbale di udienza – sono comparsi depositando memorie o documenti.

All'udienza del 5 maggio 2009 si è proceduto all'esame libero del ricorrente. Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il giudice ha dato la parola alla difesa per la discussione orale; il difensore ha insistito nelle conclusioni presentate nell'atto introduttivo del giudizio; il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'opposizione è stata tempestivamente proposta con ricorso ex art. 35 D.Lvo n.25 del 2008 depositato il 31 ottobre 2008, avverso il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale e comunicato al ricorrente il 29 ottobre 2008. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal comma 1 del citato art. 35 a pena di inammissibilità.

Va premesso che la presente opposizione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Nel merito, deve rilevarsi che gli elementi addotti a sostegno della richiesta di riconoscimento in favore dell'attore dello status di rifugiato politico risultano complessivamente sufficienti al fine probatorio dedotto sub c) con la domanda di concessione della protezione sussidiaria; le dichiarazioni offerte dal ricorrente sui pericoli in cui incorrerebbe in caso di rientro al Paese di origine appaiono infatti caratterizzate da intrinseca consequenzialità logica e risultano riscontrate dalle prove raccolte nel corso dell'istruttoria.

Come è noto, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 annovera tra i rifugiati, tra gli altri, colui che *"temendo con ragione di essere perseguitato in ragione della sua razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo Paese"*.

L'art.7 del D.L.vo n.251/07 ha specificato che gli *"atti di persecuzione"* devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

In tale prospettiva deve dunque essere dimostrato con sufficiente attendibilità, ai fini del riconoscimento dello *status* in questione, se non la persecuzione in concreto, quantomeno un fondato timore di essere perseguitato (così Cass. Sez. I, 20.12.07, n.26833, Gay).

In sede di interrogatorio libero il ricorrente dichiarava: "Confermo tutto quanto ho dichiarato alla Commissione Territoriale. La somma oggetto della corruzione era enorme, più di due milioni di lire nigeriane. Il mio stipendio di caporale andava dalle 14000 alle 20000 lire mensili. Mi dimostrai irremovibile alla proposta di spartire tra di noi il denaro destinato alle famiglie dei poliziotti uccisi nella zona del Delta, e per migliorare le condizioni ambientali della regione. Per tale ragione nel Settembre 2004 venni illegalmente arrestato e trattenuto in prigione per 6 mesi. Durante la detenzione non mi fu concesso di vedere la mia famiglia o un avvocato e nessuna accusa venne formalizzata nei miei confronti. Durante la detenzione i miei colleghi cercarono di obbligarmi a dare il mio consenso alla spartizione e iniziarono a torturarmi come dimostrano le cicatrici che ho documentato nelle foto che ho allegato. In esito alle ferite che mi avevano inferto sono stati costretti a portarmi all'ospedale di Assaba da cui sono riuscito a scappare. Alla mia famiglia non è stato fatto alcun male perché non ha denunciato ciò che era successo. Dopo il mio arresto illegale aveva contattato un avvocato, non è stato facile trovare un legale che si occupasse del caso; dalla polizia era riuscito a sapere che ero stato arrestato e che mi trovavo detenuto, ma non essendo elevata una accusa formale nei miei confronti non poteva rivolgersi alla autorità giudiziaria perché rimaneva un affare interno alla polizia. Il silenzio serbato da mia moglie e dai miei figli li ha protetti da ritorsioni nei loro confronti. Io comunque ho paura perché non so cosa gli potrebbe succedere. Non avrei potuto trovare rifugio in un'altra regione del mio paese perché la polizia è la stessa per tutta la Nigeria. Preciso che ero assegnato all'Account Department for Payment of Rank and File Officers, ed in tale veste gestivo il flusso di denaro, anche quello straordinario destinato alla regione del Delta. Il Reform Committee di cui facevo parte avrebbe dovuto aumentare i fondi a disposizione degli scopi benefici e sociali indicati. Gli altri componenti volevano dare una forma apparentemente legale alla illecita spartizione del denaro, per tale motivo insistevano affinché sottoscrivessi il piano di ripartizione dei fondi. Nella mia qualità di ragioniere ero stato io a compilare la lista degli orfani e delle vedove dei poliziotti ed ero quindi l'unico che avrei potuto smascherare la reale ripartizione dei fondi. Riuscii a fuggire grazie all'aiuto di una volontaria che lavorava in ospedale per l'assistenza spirituale dei malati che mi mise in contatto con uno dei passatori. Sono arrivato in Italia nell'Agosto 2005, e nel mese di Ottobre dello stesso anno ho presentato la domanda di rifugio".

In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente aveva reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili con quanto rappresentato al giudice.

Il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni.



4

Al fine di dimostrare la propria appartenenza al corpo di polizia nigeriano, allegava n. 2 foto delle medaglie d'oro vinte, rispettivamente nel 1996 e nel 1998, ai giochi biennali della polizia nigeriana nella specialità del sollevamento pesi; n. 2 foto in cui veniva ritratto insieme ai propri superiori all'interno della centrale di polizia di Kaduna in occasione delle congratulazioni ricevute per la vittoria sportiva e per la nomina a caporale, nonché copia del proprio tesserino di riconoscimento di polizia (cfr. docc. 6-8). Sub doc. 9 allegava un dossier fotografico composto da n. 9 foto effigianti le cicatrici e le lesioni permanenti riportate in occasione delle torture ricevute per mano dei propri commilitoni. L'asilante allegava altresì una relazione medica e tre referti radiologici rilasciati dalla Asl di Parma, attestanti la compatibilità clinica tra le cicatrici e gli esiti di fratture rilevati sulla sua persona e le torture descritte nella richiesta di asilo (cfr. docc. 10-13).

Ha, infine, allegato documentazione tratta dai siti web, proveniente da organizzazioni umanitarie internazionali, dalla quale si evince la situazione assai critica riguardante l'effettivo esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Nigeria.

Tanto premesso, va ricordato che nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (o di asilante), ove cioè i richiedenti di regola risultano aver lasciato illegalmente e in fretta il proprio Paese d'origine per effetto delle dedotte attività persecutorie ed al fine di sfuggire a pericoli imminenti per la loro incolumità psichica e fisica, sussiste un'obiettiva difficoltà per le parti attrici di poter predisporre una prova documentale o testimoniale adeguata a sostenere l'onere probatorio su di esse incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Deve dunque in via generale ritenersi attenuato detto onere probatorio gravante sul richiedente lo *status* di rifugiato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07, che prevede che nel caso in cui le dichiarazioni del richiedente non siano suffragate da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non sia comunque necessaria nel caso in cui il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, le sue dichiarazioni possano ritenersi coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone, abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile e possa ritenersi in generale attendibile dai riscontri effettuati.

Quanto affermato trova autorevole conferma, da ultimo, anche nella sentenza 17.2.09 della Corte Europea (Grande sezione) che interpretava nel senso indicato l'articolo 15, lettera C. della Direttiva del Consiglio UE del 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE.

In forza dell'arretramento della soglia di esaustività normativamente prevista, si osserva che gli elementi istruttori offerti alla valutazione del giudice rispondono ai criteri di intrinseca coerenza e di complessiva congruità logica; ciò che maggiormente rileva ai fini del decidere, tuttavia, è che

gli stessi appaiono compiutamente riscontrati dalla copiosa produzione documentale -in parte proveniente da soggetti istituzionali, indifferenti alle richieste dell'asilante (cfr. referti e relazione clinica della Asl, Azienda ospedaliera di Parma)- acquisita agli atti.

Deve quindi affermarsi la sussistenza, in Nigeria, di criticità nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali della persona, all'interno di una generale situazione di mancato rispetto del principio di legalità, tanto più accentuata nella regione del Delta del Niger, zona di appartenenza del ricorrente. Il conflitto del Delta consiste in una serie di scontri e contrasti etnico-politici originatisi nei primi anni novanta nella zona, e protrattisi fino ai giorni nostri. La causa delle tensioni risiede negli interessi economici contesi tra le multinazionali produttrici di petrolio, il governo nigeriano ed un numero di gruppi etnici della zona del delta che si sono sentiti defraudati e sfruttati, in particolare il gruppo degli Ogoni e quello degli Ijaw, supportati da gruppi paramilitari. I contrasti politici ed etnici sono continuati per tutti gli anni novanta a dispetto della conversione alla democrazia della Nigeria con l'elezione del governo di Obasanjo nel 1999. La competizione per la conquista dell'oro nero ha portato ad innumerevoli violenze fra gruppi etnici causando la militarizzazione dell'intera regione che è stata occupata da milizie quali l'esercito della Nigeria e forze di polizia (tra cui la Polizia Mobile paramilitare, MOPOL). Le vittime dei crimini legati al conflitto quasi sempre evitano di cercare giustizia con azioni legali a causa della dilagante impunità degli esecutori e dei responsabili di questi abusi dei diritti umani. Ciò ha creato un devastante circolo vizioso di violenza facendo degenerare il conflitto in vere e proprie guerriglie a sfondo etnico permanenti. I conflitti a livello regionale ed a sfondo etnico sono così numerosi e diversificati che è pressoché impossibile e poco pratico farne una catalogazione dettagliata (cfr. www.wikipedia.it).

Nelle predette condizioni ambientali [redacted] aveva opposto un irremovibile rifiuto alla richiesta di prestare la propria attività professionale di poliziotto addetto ai servizi contabili a copertura di condotte di peculato particolarmente odiose; per tale causa aveva subito ripetute violazioni di diritti fondamentali quali la libertà personale, il domicilio, l'integrità fisica, attuati sulla propria persona. La gravità degli atti di persecuzione indicati -certificata dai documentati esiti clinici- risulta essere tale per cui, in caso di rientro nel Paese, vi è ragione di temere che [redacted] potrebbe essere sottoposto ad ulteriori vessazioni con rischio per la sua incolumità personale.

Il grado di diffusione degli episodi di corruzione all'interno delle forze di polizia e, più in generale, delle forze governative, e gli interessi economici sottesi agli episodi narrati, consentono di formulare una prognosi negativa in caso di eventuale ricorso dell'asilante alle forze dell'ordine o a quelle giudiziarie del Paese per richiedere protezione e tutela contro i suoi persecutori.

Si osserva, infine, che l'istruttoria svolta in questa sede ha consentito di eliminare le lacune e le contraddizioni probatorie rilevate dalla Commissione Territoriale, da tale organo poste a fondamento del diniego alla originaria richiesta di protezione: diniego, peraltro, fondato unicamente

podittica affermazione di falsità -non altrimenti connotata- del tesserino di appartenente alla
ia.

ne quindi il giudicante che quanto esposto costituisca nel suo insieme un quadro di
prezzabile affidabilità al fine di attestare che è persona ammissibile alla protezione
diaria, trattandosi di cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
ne rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
se di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno così come richiesto
l'art. 14 D. L.gs n. 251 del 1997, con conseguente integrazione delle condizioni richieste dalla
ge per la concessione dello status di rifugiato.

ragioni esposte consentono quindi l'accoglimento del ricorso in esame.

P.Q.M.

Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
riconosce in favore di lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 28.7.1951.

Così deciso in Milano, il 29.5.09

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
STAMPATO IN ITALIA
- 8 GIU. 2009 -

CANCELLIERE DI
Anno 18

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 08/07/09



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Mary Pigliarini

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCINE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, ex art. 283, D.L. 115/2002

Milano, 08/07/09

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Mary Pigliarini